



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
DIREZIONE GENERALE

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CIG: 44602835F7

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Articolo 1 (Oggetto dell'appalto)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 (Fonti normative)</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Durata dell'appalto)</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 4 (Estensione del servizio di tesoreria).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 (Gratuità del servizio)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 6 (Sportelli bancari)</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 (Sede ed orario di servizio)</i>	<i>6</i>
SEZIONE II – SERVIZI DI TESORERIA.....	7
<i>Articolo 8 (Modalità di resa del servizio).....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 9 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10 (Riscossioni)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11(Pagamenti).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12 (Condizioni di valuta per la Regione)</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 13 (Condizioni particolari di valuta applicate ai pagamenti)</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 14 (Pagamenti di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 15 (Adempimenti fiscali sui pagamenti)</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16 (Accensione di specifici conti correnti bancari)).....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17 (Custodia ed amministrazione di fondi titoli, fidejussioni ed altri valori)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 18 (Firme autorizzate)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19 (Anticipazioni di Tesoreria)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 20 (Comunicazioni periodiche – Chiusura dei Conti – Reclami).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 21 (Conto riassuntivo e partitario di cassa)</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 22 (Verifiche sul regolare andamento del servizio di Tesoreria)</i>	<i>17</i>
SEZIONE III – SERVIZI VARI	18
<i>Articolo 23 (Altri servizi).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 24 (Accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzie per l'ammortamento dei mutui)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 25 (Servizi di riscossione di entrate).....</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 26 (Bilancio di previsione ed elenco residui)</i>	<i>20</i>

<i>Articolo 27 (Conto riassuntivo dei movimenti di cassa)</i>	20
SEZIONE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
<i>Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e subappalto)</i>	21
<i>Articolo 29 (Penali per l'inosservanza delle disposizione del presente capitolato)</i>	21
<i>Articolo 30 (Risoluzione di diritto)</i>	22
<i>Articolo 31 (Domicilio delle parti - Foro competente)</i>	23
<i>Articolo 32 (Disposizioni in materia di trattamento e riservatezza dei dati)</i>	23
<i>Articolo 33 (Disposizioni transitorie e finali)</i>	24

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto dell'appalto)

1. Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Sardegna (di seguito, per brevità, "Regione") che consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'Amministrazione regionale, e inerenti alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori e agli adempimenti previsti dalla legge regionale 11/2006 e dalle ulteriori disposizioni legislative o regolamentari o convenzionali di riferimento.
2. Il servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra la Regione e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso.
3. Il Tesoriere garantisce, con oneri a proprio carico, il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289) per la gestione degli incassi e dei pagamenti, compresi tutti gli aggiornamenti introdotti, secondo la struttura del piano dei conti integrato, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al d.lgs. 118 del 2011 e relativi provvedimenti attuativi.
4. Il tesoriere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia).

Articolo 2 (Fonti normative)

1. Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa in tema di appalti pubblici, quelle del codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti, per quanto non espressamente disciplinato dalla Convenzione, dal presente Capitolato speciale d'onori, e dal relativo Allegato specifiche funzionali e tecniche, e dall'offerta presentata in sede di gara.
2. Il servizio di tesoreria della Regione Sardegna è disciplinato, in particolare:
 - dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni,
 - dal D.Lgs. n.11 del 27.1.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi;

- dall'articolo 35 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 e s.m.i.;
- dalle norme sul mandato informatico e, più precisamente: dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante T.U. in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, attuativa della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, dal D.P.C.M. 13 gennaio 2004 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici" e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire nel corso della gestione e dal presente capitolato speciale che determina, pertanto, le prescrizioni e le modalità esecutive di gestione del servizio stesso.

Articolo 3 (Durata dell'appalto)

1. La convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dal 01.01.2013 fino al 31.12.2017.
2. Il Tesoriere, su richiesta della Regione ha l'obbligo di proseguire il servizio di Tesoreria anche oltre il termine di scadenza del contratto, alle medesime condizioni, fino a che non sia efficace la nuova convenzione di Tesoreria e non sia intervenuto il conseguente passaggio di consegne.
3. Con la cessazione del servizio, l'Istituto Tesoriere è tenuto a garantire l'effettuazione di tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla Resa del conto, di cui all'art.21 comma 3, ed alla conciliazione contabile con le scritture della Regione Sardegna, nonché depositare presso l'Amministrazione regionale tutta la documentazione inerente la gestione del servizio medesimo, ivi compresi i titoli ed i valori in deposito, ovvero su disposizione della Regione Sardegna, a trasferire detta documentazione al Tesoriere subentrante.

Articolo 4 (Estensione del servizio di tesoreria)

1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione, il Servizio di Tesoreria degli enti strumentali regionali, delle agenzie, dei soggetti pubblici a partecipazione totalitaria regionale affidatari di servizi in house, degli enti locali territoriali e, previa valutazione del merito creditizio, degli enti e delle amministrazioni del SSN. L'estensione avviene alle stesse condizioni, misure e norme previste dal presente capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili.
2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, il Tesoriere sin dalla data della stipula della relativa convenzione, deve altresì garantire, alle medesime condizioni di cui al presente capitolato ed alla convenzione, la gestione informatizzata del relativo servizio di tesoreria mediante procedure

automatizzate per la ricezione e l'invio degli ordini informatici e degli esiti/ricevute realizzati attraverso l'uso della "firma digitale qualificata" (Allegato specifiche funzionali e tecniche al presente Capitolato speciale d'oneri).

3. Il rimborso da corrispondere annualmente per tutta la durata contrattuale in via forfettaria, di cui al successivo art. 5 comma 3 del presente capitolato, è rapportato al numero degli ordinativi eseguiti nell'esercizio 2011 dai rispettivi enti. Per gli enti ai quali non si applica la sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (cd. Mista), il rimborso delle spese e delle commissioni è pari all'importo di cui all'art.5 comma 4, rapportato al numero degli ordinativi eseguiti nell'esercizio 2011 dai rispettivi enti, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi.
4. Gli enti che non hanno attivato l'Ordinativo Informatico devono contrattare il costo di attivazione del Servizio di Tesoreria con l'Istituto aggiudicatario.
5. Con riferimento agli enti che utilizzano procedure informatiche diverse da quelle in uso presso la Regione, le spese richieste dalle softwarehouse per l'installazione degli aggiornamenti procedurali necessari per la produzione degli ordinativi compatibili con le specifiche tecniche dell'Ordinativo Informatico sono a carico degli enti medesimi.
6. Gli oneri relativi alla conservazione digitale dei documenti degli enti, inerenti gli ordinativi di incasso e di pagamento secondo la normativa vigente, sono a carico degli stessi e formano oggetto di separata contrattazione con il Tesoriere.

Articolo 5 (Gratuità del servizio)

1. Il servizio di tesoreria è reso a titolo gratuito, come previsto dall'art. 54 L.R. 11/2006, senza diritto del Tesoriere ad alcun compenso o aggio, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4.
2. Tutte le spese per la gestione del servizio, pur se riferite ai necessari rapporti con la Regione, sono a carico esclusivo del Tesoriere.
3. A fronte degli oneri relativi a commissioni bancarie a carico di terzi, incassi/emissione di R.I.D., bonifici bancari, pagamenti all'estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e pagamento ed eventuali altre spese connesse all'esercizio del servizio, ivi comprese le spese postali per l'invio degli avvisi di pagamento, il costo dell'assicurazione per l'invio di assegni circolari non trasferibili, nonché ogni ulteriore eventuale onere anticipato dal Tesoriere nello svolgimento del servizio, compete al Tesoriere un rimborso annuale forfettario da liquidare in tre tranches quadrimestrali, per tutta la durata contrattuale, commisurato all'importo indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, come meglio specificato all'art. 3 della Convenzione.

4. Alla cessazione della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279* (cd. mista), il rimborso di cui al comma precedente è commisurato all'importo specificatamente indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, come meglio specificato all'art. 3 della Convenzione.
5. L'importo del rimborso, come precisato a precedenti commi 3 e 4, è riferito al numero degli ordinativi indicati nell'art.5 del disciplinare di gara. In caso di superamento del numero complessivo di 200.000 ordinativi per anno, l'importo è proporzionalmente rideterminato per l'anno di riferimento.
6. Il rimborso di cui al punto 3 e punto 4 sarà effettuato quadrimestralmente su presentazione di apposita fattura, secondo le vigenti disposizioni in materia di IVA, mediante bonifico sul conto indicato dal Tesoriere, da trasmettersi tramite PEC alla D.G. Ragioneria.
7. Il tesoriere non ha diritto di porre a carico del beneficiario il rimborso di ulteriori commissioni e spese rispetto a quanto previsto dal presente capitolato.
8. Nel caso in cui a seguito di modifiche normative si verificassero mutamenti del quadro economico-finanziario cui il presente capitolato fa riferimento, le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni secondo i principi generali previsti dal codice civile.

Articolo 6 (Sportelli bancari)

1. Il Tesoriere per l'espletamento del servizio di tesoreria mette a disposizione il numero di sportelli indicato nell'offerta, ovvero:
 - uno sportello in ciascun capoluogo di provincia della Regione Sardegna esistente alla data del 6 maggio 2012. Per le province con doppio capoluogo (Tortolì-Lanusei, Olbia-Tempio, Iglesias-Carbonia, Sanluri-SanGavino) lo sportello può essere posseduto alternativamente in uno dei due Comuni. In difetto del sopraindicato requisito, il Tesoriere si impegna ad avviare le procedure atte ad aprire gli sportelli mancanti, a pena di esclusione, entro la data di stipula della convenzione, e a concludere le medesime entro il termine perentorio di sei mesi dalla stipula medesima, pena la risoluzione del contratto con addebito al Tesoriere.
 - n. di sportelli aggiuntivi indicati in sede di offerta.
2. Il Tesoriere si obbliga a mantenere tali sportelli aperti per tutta la durata della convenzione.

Articolo 7 (Sede ed orario di servizio)

1. La sede del servizio è convenzionalmente ubicata presso i locali, siti in Cagliari, messi a disposizione in comodato dalla Regione Sardegna all'Istituto Tesoriere o alla Banca capofila del R.T.I.; i relativi costi di gestione sono a carico del Tesoriere.

2. Il Tesoriere si impegna, qualora si verificassero le condizioni che non consentano alla Regione di mettere a disposizione i locali di cui la comma precedente, a reperire, a propria cura e spese, nell'arco di sei mesi dalla richiesta di restituzione dell'immobile di cui al primo comma, locali specifici ed adeguati.
3. Il Tesoriere deve altresì compiere le operazioni previste dal presente capitolato presso le proprie sedi e sportelli siti nell'ambito regionale e nazionale e, in difetto, tramite altre idonee aziende di credito; fermo restando che le stesse operazioni si intendono eseguite su piazza.
4. Il servizio sarà disimpegnato dal Tesoriere negli orari e nei giorni lavorativi previsti per le Aziende di credito vigenti nella piazza ove ha sede il servizio e in quelle ove sono ubicati gli ulteriori sportelli operativi.
5. Per tutte le attività di gestione del servizio di Tesoreria, il Tesoriere si avvarrà di personale qualificato idoneo, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. Il Tesoriere sarà pertanto responsabile, a norma delle disposizioni vigenti, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
6. Il Tesoriere metterà a disposizione del servizio di Tesoreria un numero adeguato di personale per la corretta e snella gestione dello stesso ed un referente presso la sede di cui al comma 1, al quale la Regione potrà rivolgersi per la soluzione immediata delle eventuali necessità operative. Il Tesoriere è obbligato a designare, tra il suo personale in organico, un referente ed un suo sostituto, per i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria, dall'applicazione della convenzione ed ogni eventuale variazione.

SEZIONE II – SERVIZI DI TESORERIA

Articolo 8 (Modalità di resa del servizio)

1. Il Tesoriere è tenuto:
 - .1.1 ad assicurare il servizio in qualsiasi località del territorio della Repubblica Italiana ed all'estero, anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità ed a suo esclusivo rischio, dell'operato di Istituti di credito e di altri tramite;
 - .1.2 a fornire l'aggiornamento tempestivo dei codici ABI e dei codici CAB eventualmente introdotti o modificati dal sistema bancario italiano;
 - .1.3 ad eseguire le disposizioni della Regione in ordine ai conti correnti intrattenuti dalla stessa con Poste italiane S.p.a. di cui cura la gestione in nome e per conto della Regione.

2. Nell'espletamento del servizio, da attivare sia attraverso le procedure tradizionali sia attraverso i servizi telematici su reti che la Regione deciderà di erogare, il Tesoriere, dalla data di inizio del medesimo servizio, deve garantire:
 - 2.1. l'operatività della modalità di pagamento mediante il modello F24 telematico;
 - 2.2. l'operazione di prelievo autorizzato automatico R.I.D., assicurando che tale ultima modalità possa essere utilizzata anche dai debitori dell'Amministrazione regionale, qualora da essi richiesto, previa autorizzazione della Regione Sardegna;
 - 2.3. l'operatività della trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante canale telematico ENTRATEL, del modello di versamento "F24 Enti Pubblici" (F24 EP), secondo le modalità definite dal Provvedimento dell'8 novembre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (prot. n. 2007/172338) pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 246 alla G.U. n. 276 del 27 novembre 2007 - Serie Generale, e dalle altre eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire in materia;
 - 2.4. le procedure di pagamento mediante avviso di pagamento (M.A.V.) secondo gli standard C.B.I. (Corporate Banking Interbancario);
 - 2.5. la riscossione on-line delle entrate tributarie ed extra-tributarie dell'Ente, effettuate mediante procedure informatiche residenti sul portale della Regione ovvero su altre piattaforme opportunamente individuate, senza oneri a carico della Regione. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte Pago BANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini dell'assolvimento di obblighi di legge da parte di qualsiasi soggetto utilizzatore o per l'incasso di tributi regionali o qualsiasi somma dovuta alla Regione. I relativi oneri, addebitabili a terzi, a titolo di commissione, non possono superare l'importo indicato in sede di gara, come meglio specificato all'art. 3 della Convenzione.

Articolo 9 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)

1. L'Ente adotta il servizio di tesoreria con un sistema informatizzato secondo le specifiche contenute nell'Allegato specifiche funzionali e tecniche allegato al presente Capitolato.
2. Il Tesoriere si impegna, pertanto, sin dal momento della stipula della convenzione per l'espletamento del servizio, con oneri a totale carico dello stesso, ed entro tre mesi dalla stipula medesima e prima del passaggio di consegne, ad uniformarsi alle specifiche tecniche fornite dalla Regione. La verifica dell'intervenuto adeguamento alle specifiche tecniche avviene con il supporto

del competente Servizio della Direzione generale della Ragioneria. In particolare, il Tesoriere si impegna ad automatizzare, in modo completo e integrato con tali specifiche e loro eventuali aggiornamenti, la trasmissione, l'acquisizione, la gestione e la conservazione degli ordini informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati e ad adottare la "firma digitale qualificata". Lo scambio dei dati tra i sistemi informativi della Regione e del Tesoriere dovrà realizzarsi utilizzando il tracciato contenuto nell'Allegato specifiche funzionali e tecniche.

3. Ogni onere connesso alla realizzazione, installazione e aggiornamento del software di cui all'Allegato specifiche funzionali e tecniche è a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti dal medesimo software all'interno del perimetro del soggetto cui sarà affidata la gestione del servizio di tesoreria della Regione (ad esempio costi hardware, di collegamento ai sistemi dell'Ente, di gestione, ecc.). In ogni caso la soluzione proposta dovrà garantire l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso l'Ente.

In alcun modo il Tesoriere potrà modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell'Ente e con eventuali costi a carico del Tesoriere medesimo, restando ferma la condizione che i tracciati "proprietary" che verranno utilizzati per la trasmissione, l'acquisizione e la gestione degli ordini informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la "firma digitale qualificata" dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere.

4. Per ogni ordine di pagamento e di incasso il Tesoriere è tenuto a trasmettere, entro il giorno operativo successivo a quella di trasmissione dell'ordinativo informatico, idonea ricevuta informatizzata attestante la presa in carico, il rifiuto con la relativa motivazione, l'elaborazione, l'esecuzione e lo storno con la relativa motivazione, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato specifiche funzionali e tecniche.
5. Il Tesoriere deve, inoltre, mettere giornalmente a disposizione i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e di tutti gli ordini di pagamento ricevuti e contabilizzati sui conti di tesoreria, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato specifiche funzionali e tecniche.
6. Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all'Ente l'accesso telematico in tempo reale "on line" a tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente secondo le modalità previste nell'Allegato specifiche funzionali e tecniche.
7. Il Tesoriere, si impegna a comunicare, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi all'Ente, qualsiasi sospensione del servizio informatizzato di Tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento e/o manutenzione del sistema.

Articolo 10 (Riscossioni)

1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti all'Amministrazione regionale a qualsiasi titolo e causa ed a rilasciare in suo nome e per suo conto quietanza liberatoria numerata progressivamente per anno finanziario. In qualsiasi momento, su richiesta dell'ente il Tesoriere è obbligato a fornire la prova documentale degli incassi effettuati.
2. Il Tesoriere deve accettare le somme e i valori che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della stessa Regione, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo conferma di accettazione da parte dell'Ente".
3. Il Tesoriere segnalerà immediatamente alla Regione Sardegna i versamenti di cui ai precedenti commi, e comunque non oltre le ore 12:00 del successivo giorno lavorativo.
In corrispondenza delle riscossioni effettuate, il tesoriere deve accendere appositi "provvisori" contenenti i sotto elencati elementi :
 - 3.1. Estremi identificativi del versante, con l'eventuale indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui eseguono l'operazione;
 - 3.2. Causale del versamento da dichiarare a cura del medesimo versante;
 - 3.3. Ammontare e data del versamento.
4. Qualora i provvisori di cui al punto 3. non contengano tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico, entro e non oltre quindici giorni dalla registrazione dell'incasso, le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l'emissione dell'ordinativo di riscossione.
5. Le entrate incassate e registrate come "provvisori "sono regolarizzate del tesoriere in base ad ordini di riscossione informatici (reversali) emessi dalla competente struttura regionale a norma della legge di contabilità della Regione autonoma della Sardegna, numerati progressivamente, firmati digitalmente, secondo la normativa vigente in materia di firma digitale e trasmessi in formato elettronico secondo le modalità di cui all'allegato "specifiche funzionali e tecniche" costituente parte integrante del presente Capitolato.
6. Il Tesoriere è tenuto alla regolarizzazione delle somme anche non iscritte nel bilancio, o iscritte in difetto.
7. Il Tesoriere ha l'obbligo di accettare gli ordini di incasso emessi nell'esercizio in corso ma imputati all'esercizio precedente al fine di regolarizzare le relative somme incassate.
8. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Regione Sardegna e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi verrà disposto dall'Ente, normalmente a cadenza quindicinale, mediante nota del dirigente del competente Servizio della Ragioneria trasmessa tramite PEC.

Il Tesoriere, entro e non oltre tre giorni lavorativi, dovrà:

- 8.1. Eseguire l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale, o altro migliore sistema;
- 8.2. Effettuare l'accredito, mediante accensione di provvisori in attesa di reversale corrispondenti al dettaglio dei singoli versamenti affluiti sui c/c postali nel periodo indicato nella nota trasmessa dalla Ragioneria, con valuta lo stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata. Gli oneri per tale operazione saranno a carico del Tesoriere.

Articolo 11(Pagamenti)

1. I pagamenti sono eseguiti dal Tesoriere:
 - 1.1. alle condizioni previste dal presente Capitolato e dal relativo Allegato specifiche funzionali e tecniche e con le modalità stabilite dagli artt. 50 e ss. della L.R. 11/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 1.2. nei limiti delle disponibilità di cassa della Regione; il Tesoriere è tenuto a comunicare alla Regione la mancata esecuzione degli ordini di pagamento per insufficienza di disponibilità di cassa.
2. Il Tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandati di pagamento sia individuali che collettivi, sottoscritti con firma digitale, con ordini di accredito utilizzabili con ordinativi di pagamento e buoni di prelievo, nonché con ruoli di spesa fissa, sospesi di cassa e ordini di domiciliazione, autorizzati dalla competente struttura regionale.
3. L'estinzione dei mandati informatici ha luogo nel rispetto delle condizioni previste dal presente Capitolato e dal relativo Allegato specifiche funzionali e tecniche e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale.
4. I pagamenti parziali di ordini emessi a favore di più creditori danno luogo ad altrettante registrazioni nel giornale di cassa del Tesoriere. E' vietato il discarico di ordini di pagamento collettivi per la parte non ancora pagata.
5. Salvo casi di urgenza segnalati dalla Regione Sardegna, gli ordinativi sono ammessi al pagamento entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione telematica degli stessi. Per ammissione al pagamento si intende l'attivazione delle procedure che si concludono con la messa a disposizione delle somme al beneficiario. In relazione alle diverse modalità di pagamento, l'ordinativo è ammesso al pagamento:
 - 5.1 PER CASSA - quando la somma è disponibile allo sportello

5.2 BONIFICO O ALTRO STRUMENTO EQUIPOLLENTE, DA EFFETTUARSI IN VIA ORDINARIA CON ACCREDITAMENTO SUI CONTI CORRENTI BANCARI O POSTALI DEI BENEFICIARI OVVERO SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICI EQUIPOLLENTI -nella stessa data di esecuzione, ossia di trasferimento dei fondi all'Istituto di credito del beneficiario

5.3 ASSEGNO CIRCOLARE DA RITIRARSI ALLO SPORTELLLO - nella stessa data di esigibilità del titolo

5.4 ASSEGNO CIRCOLARE O ALTRO STRUMENTO EQUIPOLLENTE DA INVIARE AL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO - nella stessa data di invio della raccomandata A/R

5.5 BOLLETTINO POSTALE/VAGLIA/MAV - nella stessa data in cui la somma viene versata in favore del beneficiario

6. Il Tesoriere, anche in assenza del preventivo e puntuale ordinativo di pagamento, effettua le operazioni che discendono dalle delegazioni di pagamento allo stesso conferite dalla Regione e si impegna a subentrare nelle delegazioni conferite al precedente Tesoriere, ancora in corso di validità.
7. Per i ruoli di spesa fissa, per i sospesi di cassa e per gli ordinativi di spesa che rechino l'indicazione di una specifica scadenza, l'esecuzione degli ordini comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari nel giorno della scadenza, secondo le modalità eventualmente previste negli ordinativi o nei ruoli di spesa fissa o nei sospesi di cassa.
8. I ruoli di spesa fissa, in carico al Tesoriere cessante, sono trasferiti al Tesoriere subentrante all'atto del trasferimento del servizio.
9. Il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità, emolumento o rimborso spettanti al personale della Regione, nonché il pagamento delle indennità e rimborsi corrisposti al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale e dei rispettivi uffici di gabinetto e staff, dovrà essere eseguito nel giorno previsto per il pagamento ed espressamente indicato dal competente Servizio della Ragioneria, mediante accredito delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario aperti presso qualsiasi azienda di credito o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione. L'esecuzione dei suddetti pagamenti comporterà la messa a disposizione delle somme ai beneficiari nel giorno indicato per il pagamento.
10. Il Tesoriere, a fronte di ordinativi che prevedono la modalità di pagamento per cassa o mediante emissione di assegno circolare non trasferibile da ritirarsi presso gli sportelli dell'Istituto Tesoriere, deve provvedere a dare ai beneficiari avviso della esigibilità dei titoli di spesa entro il secondo giorno lavorativo di banca successivo a quello della presa in carico dell'ordinativo informatico e, nel caso di estinzione del titolo mediante emissione di assegno di traenza o assegno circolare da inviare al domicilio, a trasmettere lo stesso al beneficiario a mezzo raccomandata assicurata. Gli

oneri per tali operazioni rientrano nel rimborso forfettario indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, come meglio specificato all'art. 3 della Convenzione.

11. Per i mandati da estinguersi con quietanza del beneficiario, il Tesoriere effettua il pagamento presso qualunque sportello abilitato, conservando la quietanza rilasciata dal beneficiario stesso.
12. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal Tesoriere in assegni di trattenuta o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario.

Articolo 12 (Condizioni di valuta per la Regione)

1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono portate a credito e a debito della Regione Sardegna con le seguenti valute:
 - sulle riscossioni, stesso giorno dell'incasso;
 - sui pagamenti, stesso giorno del pagamento, salvo quanto diversamente previsto dal successivo art. 13;
 - sui giri contabili, stesso giorno dell'operazione di riscossione e pagamento.

Articolo 13 (Condizioni particolari di valuta applicate ai pagamenti)

1. I pagamenti ordinati dall'Amministrazione regionale si estinguono con addebito sul conto corrente intestato alla stessa applicando una valuta di data pari al giorno del pagamento.
2. Nel caso in cui il beneficiario di un titolo di spesa intrattenga un conto corrente, anche di tesoreria, con il Tesoriere, la valuta attribuita al beneficiario deve essere la stessa riconosciuta all'Amministrazione regionale.
3. Ai beneficiari di accredito su un conto corrente bancario acceso presso un istituto diverso da quello del Tesoriere deve essere garantita una valuta pari a quella di addebito alla Regione Sardegna, posticipata di un numero di giorni non superiore al tempo massimo previsto per l'esecuzione dei pagamenti dallo Schema SEPA, o da altre eventuali normative che dovessero intervenire, fatto salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.
4. Il pagamento degli stipendi e di qualsiasi indennità, emolumento o rimborso spettanti al personale della Regione, nonché il pagamento delle indennità e rimborsi corrisposti al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale e dei rispettivi uffici di gabinetto e staff, dovrà essere eseguito mediante accreditamento, con valuta compensata corrispondente al giorno di pagamento indicato dalla Regione, delle competenze stesse in conti correnti bancari o postali segnalati da ciascun beneficiario aperti presso qualsiasi azienda di credito o presso qualsiasi filiale delle poste italiane e senza addebito di alcuna commissione.

5. Allo scopo di assicurare il puntuale pagamento delle obbligazioni pecuniarie assunte dall'Amministrazione regionale da estinguersi a mezzo di bonifico bancario su estero, al di fuori della c.d. area SEPA, il Tesoriere assicura l'applicazione del numero dei giorni che intercorrono tra la data del pagamento da lui effettuato e la data della valuta riconosciuta all'Istituto percettore, pari a quello specificatamente indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, come meglio specificato all'art. 3 della Convenzione.

Articolo 14 (Pagamenti di somme conseguenti a provvedimenti esecutivi promossi da creditori)

1. L'ordinanza di assegnazione conseguente ad un eventuale pignoramento di disponibilità dell'Ente presso il Tesoriere (in qualità di terzo pignorato), costituisce valido titolo esecutivo per l'effettuazione dei pagamenti.
2. Il Tesoriere inoltra alla Direzione generale della Ragioneria generale, entro sette giorni dal pagamento delle somme di cui al comma 1, la comunicazione obbligatoria prevista dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 34755 del 03/03/2010 e dalla circolare n. 8/E del 02/03/2011.

La suddetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- a. gli estremi del provvedimento esecutivo;
- b. gli estremi del pagamento (data bonifico);
- c. il codice fiscale del creditore pignoratizio;
- d. gli importi delle somme erogate al creditore;
- e. la tipologia delle somme liquidate (ad esempio se si tratta di redditi da terreni e fabbricati, redditi da lavoro dipendente, redditi diversi, ecc...);
- f. le ritenute eventualmente operate.

Articolo 15 (Adempimenti fiscali sui pagamenti)

1. Il Tesoriere è tenuto a provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti di natura fiscale cui soggiacciono i pagamenti ordinatigli, osservando le istruzioni che l'Ente fornisce per i diversi titoli di spesa.
2. L'Ente si riserva di fornire al Tesoriere le istruzioni, per l'applicazione sui pagamenti dell'imposta di bollo per quietanza, nonché per ogni altro eventuale adempimento fiscale.
3. In conseguenza di quanto sopra, il Tesoriere resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare dalla errata o mancata indicazione degli adempimenti fiscali inerenti ai pagamenti ordinati dall'Ente.

Articolo 16 (Accensione di specifici conti correnti bancari)

1. Il Tesoriere è tenuto, in applicazione di specifiche norme e su richiesta della Regione, ad aprire conti correnti alle medesime condizioni del presente capitolato.
2. I soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti di cui al comma 1 del presente articolo effettuano, a valere sui rispettivi conti e secondo le prescrizioni della Regione, i pagamenti a favore dei creditori con ordini o prelevamenti diretti prevalentemente tramite procedure on-line.
3. I conti di cui sopra sono istituiti nelle località indicate dalla struttura regionale che ha autorizzato l'apertura dei conti.
4. L'apertura dei conti di cui al comma 1 del presente articolo è tempestivamente comunicata alla Direzione generale della Ragioneria.

Articolo 17 (Custodia ed amministrazione di fondi titoli, fidejussioni ed altri valori)

1. Il Tesoriere si obbliga a ricevere in deposito a custodia o ad amministrazione titoli e valori di qualsiasi natura di proprietà della Regione, nonché quelli depositati da terzi per cauzione a favore della stessa, nel rispetto delle norme vigenti in materia. I depositi saranno ricevuti dal Tesoriere in base ad appositi ordini emessi dalla Regione a firma della persona dalla stessa autorizzata.
2. I depositi sono ricevuti dal Tesoriere presso qualsiasi sportello in base ad appositi ordini emessi dalla Regione, anche senza ordini qualora trattasi di depositi provvisori, in denaro o in titoli, effettuati da terzi per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica.
3. La restituzione dei depositi può avvenire soltanto a seguito di ordini emessi dalla Regione, secondo le modalità negli stessi indicati.
4. Le fideiussioni sono gestite tramite apposite lettere di carico e scarico.
5. Nel caso di depositi in amministrazione il Tesoriere provvede con la massima diligenza all'incasso degli interessi e dividendi, allo stacco delle cedole, all'incasso dei titoli estratti o rimborsati, nonché a tutte le operazioni connesse a tale attività, dandone tempestiva comunicazione alla Regione ed ai terzi depositanti.
6. Della gestione delle operazioni di cui sopra, il Tesoriere trasmette alla Regione debiti resoconti, anche mediante ed esclusivo utilizzo di strumenti e collegamenti messi a disposizione dal Tesoriere che garantiscano la verifica della congruità tra la rendicontazione telematica e i corrispondenti movimenti contabili.
7. Il Tesoriere è direttamente responsabile delle somme e valori di cui è depositario in nome e per conto della Regione.

Articolo 18 (Firme autorizzate)

1. La Regione si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le generalità delle persone autorizzate a firmare: gli ordini di riscossione, gli ordini di pagamento, gli eventuali ordini di accreditamento o di lettere contabili e i ruoli di spesa fissa e, tempestivamente, le eventuali variazioni, corredate dai relativi esemplari di firma (sigle).
2. Il Tesoriere è tenuto a non dare esecuzione agli ordini di pagamento non muniti delle firme di cui al precedente comma.

Articolo 19 (Anticipazioni di Tesoreria)

1. Il Tesoriere è tenuto a concedere anticipazioni di cassa, entro 15 giorni dalla richiesta della Regione, per fronteggiare temporanee deficienze di cassa.
2. Gli interessi sulle anticipazioni, calcolati al tasso indicato nell'offerta, saranno addebitati alla Regione trimestralmente franchi da commissioni sul massimo scoperto.
3. In caso di cessazione del servizio, la Regione assume l'obbligo di accollare al Tesoriere subentrante, all'atto della assunzione della gestione, ogni esposizione derivante dalle sopra richiamate anticipazioni.

Articolo 20 (Comunicazioni periodiche – Chiusura dei Conti – Reclami)

1. Il Tesoriere è tenuto a trasmettere entro la giornata operativa successiva a quella di registrazione dell'operazione, sulla base delle specifiche tecniche fornite dalla Regione, l'elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti con la relativa codifica secondo l'*Allegato specifiche funzionali e tecniche*.
2. Il Tesoriere deve inviare mensilmente alla D.G. Ragioneria, entro il quinto giorno di ciascun mese, estratto del conto corrente di tesoreria ed a chiusura trimestrale l'estratto conto scalare regolato per capitale ed interessi tramite PEC.
3. A chiusura annuale, il Tesoriere trasmette l'estratto conto regolato per capitale ed interessi e l'elenco degli ordini commutati ai sensi della normativa vigente.
4. La D.G. Ragioneria si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne benestare, oppure segnalare tempestivamente le eventuali osservazioni o differenze riscontrate.
5. Le comunicazioni periodiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo potranno essere variate a seguito di nuove disposizioni comunitarie e/o nazionali o in base alle esigenze della Regione, previo accordo.

Articolo 21 (Conto riassuntivo e partitario di cassa)

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere al corrente, custodire e mettere a disposizione telematicamente in via principale e, in subordine, in altra forma:
 - 1.1. il conto riassuntivo del movimento di cassa;
 - 1.2. Il conto giornaliero del movimento di cassa costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario;
 - 1.3. Il bollettario delle riscossioni;
 - 1.4. Lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto dei residui, al fine di accertare in ogni momento la posizione di ogni capitolo ed articolo di entrata e di spesa;
 - 1.5. Il conto dei movimenti dei titoli e valori in custodia, amministrazione o deposito, con il relativo partitario dei depositanti;
 - 1.6. Il partitario dei conti aperti a favore della Regione autonoma della Sardegna.
2. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere due contabilità distinte, una per gli ordini emessi ed una per quelli eseguiti, in modo che risulti sempre in evidenza la situazione degli ordini insoluti.
3. Il Tesoriere ha l'obbligo di provvedere a compilare il conto giudiziale, con distinzione fra i movimenti in conto competenza e quelli in conto residui, avendo riguardo alle norme di contabilità vigenti ed in particolare alla Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006 e successive modificazioni e integrazioni. La resa del conto deve essere presentata alla Regione Sardegna entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio, salvo diversa autorizzazione rilasciata dalla competente struttura della Ragioneria preposta alla verifica.
4. Il Tesoriere resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione amministrativa con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna della legge di approvazione del rendiconto generale dell'anno di riferimento, fatto salvo il giudizio della Corte dei Conti.

Articolo 22 (Verifiche sul regolare andamento del servizio di Tesoreria)

1. La Ragioneria Generale procede, ai sensi dell'art. 58, punto n.5 della L.R. 11/2006, alla verifica del regolare andamento del servizio Tesoreria. Le verifiche sono eseguite, di norma, nei locali di cui all'art. 7.
2. A tal fine il Tesoriere è tenuto ad esibire, a semplice richiesta, ogni documento contabile relativo alla gestione di Tesoreria. Ogni verifica è formalizzata mediante la stesura di apposito verbale ed una copia, debitamente sottoscritta dagli intervenuti, viene consegnata al Tesoriere. È fatto

obbligo al Tesoriere di custodire i verbali di cui sopra e di produrli quale allegato al conto giudiziale.

SEZIONE III – SERVIZI VARI

Articolo 23 (Altri servizi)

1. Il Tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di tesoreria, ogni altro servizio ed operazione bancaria, anche con l'estero, alle migliori condizioni di mercato di volta in volta concordate.

Articolo 24 (Accettazione di delegazioni e prestazioni di garanzie per l'ammortamento dei mutui)

1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere gli obblighi connessi alle delegazioni di pagamento sulle proprie entrate della Regione a garanzia dei mutui e dei prestiti contratti dalla stessa. Entro le rispettive scadenze, il Tesoriere deve versare ai creditori l'importo integrale delle predette delegazioni, anche se siano mancate in tutto o in parte le riscossioni delle corrispondenti quote del cespite delegato o in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento.
2. L'estinzione delle delegazioni deve essere effettuata nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni normative e dagli atti che le hanno originate, assumendo, il Tesoriere, a proprio carico, l'eventuale indennità di mora dovuta in caso di ritardo.
3. Al fine del puntuale assolvimento, da parte del Tesoriere, degli obblighi di cui sopra, la Regione si impegna a comunicare, in tempo utile, l'importo complessivo del debito contratto e quello delle rate di ammortamento, nonché le relative scadenze.
4. Il pagamento delle delegazioni comporta per il Tesoriere il diritto di rivalersi sulle altre entrate della Regione, qualora adempia gli obblighi assunti in difetto di disponibilità dei cespiti delegati, giusta l'emissione del mandato di pagamento per la relativa copertura.

Articolo 25 (Servizi di riscossione di entrate)

1. Il Tesoriere assicura, direttamente o per il tramite della propria rete, la riscossione delle entrate continuative, comprese quelle derivanti da concessioni e da autorizzazioni di competenza regionale

mediante sportelli presenti sul territorio della Regione Sardegna, con l'onere della resa del conto di cassa con cadenza settimanale, attraverso procedure telematiche.

2. Al fine di garantire il servizio anzidetto in qualsiasi località dello Stato od all'estero il Tesoriere, ove non abbia propri recapiti o sportelli si avvarrà sotto la propria responsabilità e con spese a proprio carico di altre aziende di credito.
3. La riscossione, di cui al precedente comma 1, avviene attraverso le seguenti modalità:
 - a) versamento degli importi in contanti o con addebito in conto corrente intrattenuto dal contribuente presso gli sportelli dell'istituto di credito cui il Tesoriere fa capo;
 - b) procedura di addebito automatico in conto (R.I.D. – Rapporto Interbancario Diretto) secondo gli standard C.B.I. (Corporate Banking Interbancario);
 - c) procedure di pagamento mediante avviso di pagamento (M.A.V.) secondo gli standard C.B.I. (Corporate Banking Interbancario). Il costo a carico della Regione - per l'emissione, la stampa e la spedizione di ogni singolo M.A.V. comprendente almeno una comunicazione su due facciate ed un massimo di tre bollettini è pari all'importo specificatamente indicato dall'aggiudicatario in sede di gara, nella propria offerta economica.
 - d) carte di debito e carte di credito, tramite i servizi on-line resi dall'Ente e l'attivazione del POS VIRTUALE INTERNET. Il Tesoriere è tenuto, in particolare, a fornire il servizio di POS VIRTUALE INTERNET ed a gestire i processi autorizzativi e dispositivi, specifici ed essenziali per l'accettazione in pagamento delle carte PagoBANCOMAT, carte di debito, le carte di credito almeno dei circuiti VISA e MASTERCARD e per l'addebito delle stesse, ai fini dell'assolvimento di obblighi di legge da parte di qualsiasi soggetto utilizzatore o per l'incasso di tributi regionali o qualsiasi somma dovuta alla Regione. I relativi oneri, addebitabili a terzi, a titolo di commissione, non possono superare l'importo indicato in sede di offerta. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a mettere a disposizione periodicamente i dati relativi alle operazioni poste in essere sulla base delle specifiche tecniche (relative a pos on line) fornite dalla Regione nell'*Allegato specifiche funzionali e tecniche* al presente Capitolato.
4. Il Tesoriere provvede all'incasso delle somme indicate dai contribuenti, tramite le suddette procedure, anche dopo la scadenza dei termini di pagamento, previa verifica della compilazione dei supporti cartacei o elettronici in ogni loro parte senza l'onere di verificare l'esattezza e/o congruità dei dati ivi riportati, compresi gli importi. Nel caso di riscossione in tempo reale, i dati del pagamento e della relativa scadenza vengono forniti dal sistema regionale.
5. Il giorno lavorativo successivo a quello delle avvenute riscossioni di cui al comma 1, il Tesoriere provvede, previo riscontro di tutti gli incassi effettuati, al riversamento delle somme presso il conto di tesoreria con la relativa rendicontazione. Per le riscossioni in tempo reale delle entrate di cui al precedente comma 1, il Tesoriere deve riversare le relative somme entro il giorno lavorativo

successivo a quello in cui le somme medesime sono accreditate sul conto del Tesoriere. Per le modalità di connessione agli archivi regionali e di riversamento si rinvia ad eventuali ulteriori specifiche tecniche fornite dalla Regione.

6. Per il riversamento delle somme riscosse dagli intermediari della riscossione, il Tesoriere assicura loro l'apertura di un conto corrente bancario finalizzato alla gestione delle presentazioni tramite la procedura R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto) di cui al comma 3 lettera b), presso i propri sportelli anche in modalità Home Banking, senza oneri gestionali a carico della RAS;
7. I dati relativi alle modalità di riscossione di cui al comma 3 punto c) sono, a cura del Tesoriere, resi disponibili "on line".
8. Il collegamento "on line" deve permettere alla Regione di:
 - 8.1) effettuare il controllo delle scadenze e del relativo importo da evadere;
 - 8.2) effettuare verifiche sui pagamenti dei contribuenti/debitori tramite report generati sulla base di elenchi anagrafici forniti dalla Regione.
9. Lo scambio di tali dati tra la Regione ed il Tesoriere avviene tramite il canale sicuro indicato dalla Regione attraverso la sottoscrizione del relativo modulo di adesione.
10. Il Tesoriere si impegna ad attrezzarsi, tempestivamente ed a proprie spese, per tutto quanto occorra allo svolgimento del servizio, anche con riferimento alle eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie sia riguardo alle modalità di riscossione che alla trasmissione dei dati.
11. (Eventuale, solo se offerto in sede di gara) Il Tesoriere si impegna a garantire, alle condizioni poste a carico di terzi e specificate in sede di offerta, la riscossione in tempo reale, mediante il proprio Home Banking ed i propri sportelli, presenti sul territorio regionale, ATM Bancomat e tramite connessione con gli archivi regionali.

Articolo 26 (Bilancio di previsione ed elenco residui)

1. Il Tesoriere prende atto, ad ogni effetto, del bilancio annuale di previsione della Regione e delle sue eventuali variazioni dal Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e da apposite comunicazioni per gli altri Enti.
2. La Regione comunica annualmente al Tesoriere l'elenco e l'ammontare dei residui, distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.

Articolo 27 (Conto riassuntivo dei movimenti di cassa)

1. Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere aggiornate le risultanze dei conti correnti aperti in nome e per conto della Regione mettendo a disposizione telematicamente in via principale ed in subordine in altra forma, le informazioni relative ai saldi dei conti correnti.

SEZIONE IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 28 (Divieto di cessione del contratto e subappalto)

1. E' fatto espresso divieto all'aggiudicataria di cedere il contratto o, qualora non indicato in sede di offerta, subappaltarlo a terzi, a pena di immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 29 (Penali per l'inosservanza delle disposizione del presente capitolato)

1. Il mancato o parziale svolgimento del servizio di tesoreria da parte del Tesoriere comporta il pagamento da parte dello stesso, delle seguenti penali sotto riportate, salvo che lo stesso non abbia previamente invocato, a mezzo PEC, cause di forza maggiore, non dipendenti dagli aspetti organizzativi e/o gestionali interni al Tesoriere stesso, opportunamente documentate e giustificate che abbiano reso impossibile il servizio:
 - a) con riferimento alle condizioni di valuta indicate dagli articoli 12 e 13: nella misura di 1% dell'importo lordo di ciascun ordine per ogni giorno di ritardo;
 - b) con riferimento all'art. 19, comma 1, nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nell'erogazione dei fondi a titolo di anticipazione;
 - c) con riferimento a quanto previsto all' art 9, comma 4 del presente Capitolato, nella misura di euro 50,00 (euro cinquanta/00) al giorno per ogni singola ricevuta informatica trasmessa oltre la giornata operativa successiva a quella di invio dell'ordinativo informatico;
 - e) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di interruzione del servizio informatizzato non imputabile a cause di forza maggiore.
 - f) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, punto 1.1, nella misura del 10% del valore lordo di ogni ordine non eseguito;
 - g) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1, punto 1.3, nella misura di euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni mancato adempimento;
 - h) nella misura pari alle somme non ammesse al finanziamento dai Fondi Europei, o alle sanzioni applicate da organismi dell'Unione europea, qualora, dal mancato rispetto dei tempi indicati agli articoli 11, comma 7, del presente capitolato e per cause imputabili al Tesoriere, derivi una violazione dei termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria vigente ;
 - j) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, commi 5, nella misura del 1% del valore lordo di ogni ordine per ogni giorno di ritardo, salvo applicazione del successivo art. 30, comma 1, lettera b);

k) con riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 1 nella misura di euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni giorno di ritardo a decorrere dal primo giorno successivo alla segnalazione di mancata trasmissione da parte della Regione;

2. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui al precedente comma, la Regione contesta formalmente al Tesoriere, tramite PEC, il mancato rispetto di quanto indicato nel presente capitolato, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le operazioni contestate. Il Tesoriere dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.
3. Qualora dette deduzioni non siano suscettibili di accoglimento a giudizio della Regione, ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, la Regione potrà procedere all'applicazione della suddetta penale.
4. Qualora il Tesoriere non provveda al pagamento della penale applicata, la Regione potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Tesoriere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salvi ulteriori eventuali danni.
6. Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il valore della garanzia definitiva di cui all'art. 4 del contratto.
7. Resta ferma per la Regione la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 30 (Risoluzione di diritto)

1. La convenzione stipulata in relazione all'affidamento del servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato può, altresì, essere risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, al verificarsi di una delle seguenti circostanze di fatto integranti, per la stazione appaltante, altrettante ipotesi di grave errore nell'esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06:
 - a) la riduzione del numero degli sportelli rispetto a quelli pattuiti;
 - b) la violazione delle disposizioni previste dall'ordinamento contabile regionale, dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti aventi in genere valore normativo nell'esercizio dei servizi di tesoreria;
 - c) mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza di cui all'art 32 del presente Capitolato speciale;
 - d) mancata osservanza delle disposizioni contenute all'articolo 28 del presente Capitolato speciale in ordine al divieto di cessione del contratto;

- e) mancata o ritardata effettuazione, in modo reiterato, in tutto o in parte, degli ordini di pagamento e di riscossione per cause non imputabili alla Regione;
 - f) mancato rispetto, in modo reiterato, delle condizioni di valuta stabilite nell'art. 12, del presente Capitolato, per cause non imputabili alla Regione;
 - g) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - h) mancato adeguamento, entro il termine di cui all'art. 9 comma 2, alle specifiche tecniche di cui all'*Allegato specifiche funzionali e tecniche*;
 - i) La mancata osservanza delle altre condizioni contrattuali o l'insorgere di gravi deficienze ed irregolarità nel servizio, ivi compresa l'interruzione ingiustificata del medesimo;
2. La Regione, pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il rapporto di tesoreria tramite invio di PEC.
 3. La Regione avrà altresì diritto di risolvere il rapporto di tesoreria ai sensi dell'art. 1456 c.c., tramite invio di PEC, in caso di accertamento del venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. N.163/2006.
 4. In tutti i casi che precedono, la risoluzione comporta l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 della convenzione, a titolo di penale per inadempimento, salvo il risarcimento degli ulteriori danni, e fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Tesoriere per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi eventuali maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto.

Articolo 31 (Domicilio delle parti - Foro competente)

1. Per gli effetti della presente convenzione stipulata in relazione all'affidamento del servizio di tesoreria disciplinato dal presente capitolato e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, i contraenti eleggono domicilio in Cagliari, presso le rispettive sedi legali.
2. Per ogni eventuale controversia le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Cagliari.

Articolo 32 (Disposizioni in materia di trattamento e riservatezza dei dati)

1. Il Tesoriere, cui è consentito il trattamento dei dati in esecuzione del presente Capitolato:
 - a) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

b) Si obbliga a trattare tutti i dati in esecuzione del presente Capitolato mediante la propria organizzazione e non è autorizzato all'affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati medesimi.

c) è consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuto sono anche dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003).

d) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

e) si impegna a nominare ed indicare all'ente una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".

f) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

g) consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 33 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tutto quanto non previsto o incompatibile con gli articoli del presente capitolato speciale, si applicano per la Regione Sardegna le disposizioni contenute nella Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi regionali che disciplinano la materia di bilancio e contabilità, nonché eventuali nuove norme che dovessero intervenire nel corso della gestione.
2. In via ulteriormente subordinata trovano applicazione la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato.